

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone quanto segue:

Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni*”.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*” e stabilisce inoltre che “*è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.*”

Il successivo comma 28 prevede altresì che “*l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.*”.

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “*assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il*

contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede, al riguardo, che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua, quindi, nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*.

Per osservare *“alla lettera”* il comma 612, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione devono essere assunte *“su proposta”* proprio del sindaco.

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

1. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

2. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Le partecipazioni oggetto della presente analisi sono le seguenti:

<i>Società partecipata</i>	<i>Sede legale</i>	<i>Quote possedute</i>
Società Leverano Farmacia Comunale s.r.l.	Via Ciro Menotti 14 Leverano	
Consorzio Intercomunale Nord-Ovest Salento “Terra D’Arneo”	Via Roma 27 Veglie	
Gal “Terre D’Arneo” s.r.l.	Via Roma 27 - Veglie	
Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto S.P.A.	Via Lecce – San Cesario di Lecce	

3. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

RAGIONE SOCIALE: Leverano Farmacia Comunale s.r.l." Via Ciro Menotti, 14, 73045- Leverano Pec: farmacom.leverano@legalmail.it						
PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ESPRESSO IN PERCENTUALE	DURATA DELL'IMPEGNO	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione	NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	Risultati di bilancio degli ultimi tre anni (Gestione finanziaria)		
51%	sino al 31.12.2045	€,00 anno di riferimento 2014	1		2012	2013

ATTIVITA'
Gestione farmacia Comunale

Altri soci	Dott.ssa Filomena Zecca con partecipazione societaria pari al 49%
------------	---

INCARICO	NOMINATIVO	TRATTAMENTO ECONOMICO
AMMINISTRATORE UNICO	Dott. QUARTA Antonio	€ 5.000,00
NUMERO DIPENDENTI	n. 3 part time	

RAGIONE SOCIALE: Consorzio Intercomunale NORD OVEST SALENTO "TERRA D'ARNEO" Via Roma, 27 -VEGLIE Tel. 0832-970574;fax:0832-1798282 Email: consorzioterradarneo@gmail.com						
PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ESPRESSO IN PERCENTUALE	DURATA DELL'IMPEGNO	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione	NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	Risultati di bilancio degli ultimi tre anni (Gestione finanziaria)		
6,64%	sino al 31.12.2022 SCIOGLIMENTO ANTICIPATO AL 30.06.2015	€ 3.069,00 anno di riferimento 2014	1	2011	2012	2013

ATTIVITA'
Accesso per la gestione di finanziamenti nazionali e comunitari;attività di animazione e promozione marketing territoriale.

SOCI	COMUNE DI CAMPI SALENTINA
	COMUNE DI GUAGNANO
	COMUNE DI LEVERANO
	COMUNE DI NARDO'
	COMUNE DI PORTO CESAREO
	COMUNE DI SALICE SALENTINO
	COMUNE DI VEGLIE

RAGIONE SOCIALE:
Gruppo Azione Locale – G.A.L. s.r.l.
Via Roma,27 -73010 Veglie
Tel.0832-970574;fax:0832-1798282
Email : gal@terradarneo.it

PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ESPRESSO IN PERCENTUALE	DURATA DELL'IMPEGNO	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione	NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	Risultati di bilancio degli ultimi tre anni (Gestione finanziaria)		
				2011	2012	2013
0,08%	Sino al 31.12.2030	€ 100,00 anno di riferimento 2014	1	2011	2012	2013

ATTIVITA'

Soggetto promotore a livello territoriale per la realizzazione di Piani di Sviluppo Locale a sostegno dell'economia delle aree rurali della Regione Puglia.

SOCI	COMUNE DI CAMPI SALENTINA
	COMUNE DI CARMIANO
	COMUNE DI COPERTINO
	COMUNE DI GUAGNANO
	COMUNE DI LEVERANO
	COMUNE DI NARDO'
	COMUNE DI PORTO CESAREO
	COMUNE DI SALICE SALENTINO
	COMUNE DI VEGLIE

RAGIONE SOCIALE:
Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto Spa
Via Lecce n° 99
73016 San Cesario di Lecce
Tel.0832/224411 fax: 0832/224423
Email : segreteria@stplecce.it - Pec: stplecce@pec.it

PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ESPRESSO IN PERCENTUALE	DURATA DELL'IMPEGNO	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione	NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	Risultati di bilancio degli ultimi tre anni (Gestione finanziaria)		
				2011	2012	2013
0,65%	Sino al	€ 0,00 anno di riferimento 2014	1	2011	2012	2013
				€. - 389.454	€. 37.370	€. 13.707
ATTIVITA'						
Trasporto Pubblico di persone su gomma - servizio Extraurbano						
SOCI						
Provincia di Lecce				N° 84180 azioni pari ad Euro 84.180 pari al 70,15%		
Regione Puglia				N° 35.040 azioni pari ad Euro 35.040 pari al 29,20%		
Comune di Leverano				N° 780 azioni pari ad Euro 780 pari al 0,65%		
				Totale 120.000 azioni pari ad Euro 120.000 pari al 100%		

IV - Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società "Leverano Farmacia Comunale S.r.l."

La società "Leverano Farmacia Comunale S.r.l." è una società mista pubblico/privato, nella quale il comune di Leverano (Le) detiene una partecipazione del 51%.

La Società è stata costituita con atto pubblico in data 08/02/2012 (Rep. N. 111990 – Racc. n. 23483, registrato in Lecce in data 08.02.2012 al n. 1303) rogitato dall'Avv. Paolo Dell'Anna, Notaio in Copertino, tra l'Ente Comune di Leverano (51%), rappresentato dal dott. Cosimo Durante, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Leverano e autorizzato in forza di delibera del C. C. n. 26 del 18.08.2011, e la Dott.ssa Filomena Zecca (49%), farmacista, in qualità di assegnataria della quota di minoranza della Società a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Il capitale sociale è di Euro 200.000,00, ed è stato sottoscritto dall'Ente Comune di Leverano (Le) per una quota pari al 51% (v. n. Euro 102.000,00) e dal socio privato Dott.ssa Filomena Zecca per una quota pari al 49% (v. n. Euro 98.000,00).

L'oggetto della Società è la "gestione della farmacia della quale è titolare il comune socio e per la quale lo stesso abbia provveduto al conferimento o all'affidamento della gestione" (art. 5 dello statuto sociale).

La Società, pertanto, è stata costituita nel 2012 per gestire la farmacia la cui sede venne approvata nel comune di Leverano (Le) con deliberazione della Giunta Regionale n. 2046 del 20.09.2010, con la delimitazione di seguito riportata: "tutta la parte a sud via Togliatti, Pascoli, Monti, XXIV Maggio, Rosselli

ed Oberdan fino alla via Goito. Quindi tutta la parte ad ovest delimitata dalla via Galilei a partire dalla via Goito”.

Il comune di Leverano acquisì la sede di farmacia esercitando la prelazione prevista dalla legge n.475/1968 (vedi deliberazione consiliare n. 36 del 15.12.2010).

La Società ha la sua sede legale nel Comune di Leverano (Le), Via Ciro Menotti n. 14 ed è iscritta dal 15.02.2012 nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Lecce al numero 04456570755, iscrizione REA numero 293173, indirizzo pec farmacom.leverano@legalmail.it.

La gestione e la rappresentanza legale della Società per il primo triennio è stata affidata all'Amministratore unico, nella persona del dott. Antonio Quarta, giusto Decreto Sindacale di nomina n. 9 del 06.02.2012.

La gestione della Farmacia a favore della Società è stata autorizzata dal Decreto Sindacale n. 10 del 17.02.2012, prot. n. 2609 del 17.02.2012, presso i locali ubicati nella sede prevista dalla pianta organica approvata con delibera di G. R. n. 2046 del 20.09.2010 - esattamente alla Via Ponza n. 1 ang. Via Ungaretti - e la direzione della stessa è stata affidata, ai sensi della Legge e dello Statuto sociale, al socio privato dott.ssa Filomena Zecca, che ne è il Direttore Tecnico.

L'apertura della Farmacia è stata autorizzata, a far data dal **23.02.2012**, dal Decreto Sindacale n. 11 del 22.02.2012, visto il Parere favorevole del Servizio Sanitario A.S.L. LE – Area Gestione del Servizio Farmaceutico – Area Nord, espresso in data 22.02.2012, a firma del Direttore dell'Area dott.ssa Montinari, previa visita della Commissione di vigilanza A.S.L. Lecce del 16.02.2012 - relativo all'allestimento delle sostanze e farmaci necessari ed obbligatori al buon esercizio della Farmacia e la tenuta dei registri obbligatori (Prot. Gen. del 22.02.2012, n. 2859).

La durata della società è fissata fino al 31/12/2045 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente, ai sensi di legge, dall'assemblea dei soci (art. 4 Statuto).

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la **lett. a)** prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale *“alla salute”*, è certamente *servizio pubblico essenziale a rilevanza economica* (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR), ma non può dirsi certo che sia un servizio *“indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali”* di un comune. Tuttavia allo stato, soprattutto con riferimento a quanto di seguito esposto con riferimento alla lett. C dell'art. 611, si ritiene che una prudentiale valutazione di convenienza economica suggerisca il mantenimento della società Leverano Farmacia Comunale s.r.l.

La **lett. b)** del comma 611 prevede di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Al riguardo, si precisa che lo Statuto della *“Leverano Farmacia Comunale S.r.l.”* prevede un modello di *governance* *“essenziale”*, dove l'amministrazione della Società affidata ad un Amministratore Unico (e non un Consiglio di amministrazione) mentre il controllo sulla gestione ex artt. 2403 e ss. c.c. è esercitato da un Sindaco unico (e non un Collegio sindacale), incaricato anche della funzione di revisione legale dei conti ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010. Pertanto il numero dei dipendenti (3), oltre il Direttore, supera abbondantemente il numero degli amministratori (1). Tale modello di *governance* adottato dalla Farmacia Comunale sin dalla costituzione, ha così evitato di impegnare risorse pubbliche che sarebbero state necessarie per il pagamento dei compensi e/o dei gettoni di presenza dei membri di Consigli di amministrazione e/o Collegi sindacali.

La **lett. c)** del comma 611 prevede di eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

Al riguardo, il Comune di Leverano (Le) non detiene altre partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle già svolte dalla Farmacia Comunale.

La **lett. d)** del comma 611 prevede di aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Si deve rilevare al riguardo che il Comune di leverano non ha partecipazioni in altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica

Ad ogni modo sul punto è utile rammentare come recentemente i giudici contabili della Corte dei Conti Marche (Delib. 7 agosto 2013, n. 57/2013/par), su richiesta del Sindaco del Comune di Chiaravalle (AN) inerente l'interpretazione della normativa sulle partecipazioni societarie degli Enti Locali per la gestione delle Farmacie Comunali, hanno statuito che "l'esercizio in forma di società di una farmacia da parte di un Comune (anche se inferiore a 30.000 abitanti) non ricade nell'obbligo di dismissioni delle partecipazioni societarie previsto dall'art. 14. comma 32. del d.l. 78/2010", in quanto non rientranti nei servizi pubblici locali contendibili sul mercato, ma come soggetti che garantiscono un più universale diritto alla salute dei cittadini.

Nel caso di specie, i giudici contabili hanno evidenziato che la gestione di una farmacia comunale "costituisce modalità di assunzione di un servizio locale di rilevanza economica, che è stato sottratto espressamente dall'applicazione della disciplina di liberalizzazione in materia di servizi a rilevanza economica dapprima per effetto dell'art. 23-bis, comma 1, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009 n. 166, e successivamente per effetto dell'art. 4, comma 34, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148." La disciplina speciale che interessa il servizio farmaceutico costituisce la "clausola di salvaguardia" per non assoggettare il medesimo servizio alla disciplina generale prevista in materia di servizi pubblici locali.

Infine, la **lett. e)** del comma 611 prevede di contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Sul punto, oltre a rimandare a quanto già scritto in merito all'adozione del modello di *governance* "essenziale", con le funzioni amministrative affidate ad un amministratore unico e le funzioni di controllo legale ad un sindaco/revisore unico, è doveroso menzionare come gli stessi organi sociali, con singolare quanto apprezzabile senso di responsabilità, hanno volontariamente accettato nel corso dell'esercizio 2012 una drastica riduzione dei propri compensi iniziali di circa il 30%.

La società, attraverso l'assemblea dei soci e l'organo amministrativo già dal 2013 ha avviato ed attuato misure di "*spending review*" al fine di contenere i costi per servizi e consulenze professionali esterne e le spese di gestione.

Lo stesso personale dipendente, nei limiti delle possibilità concesse per non compromettere l'operatività della farmacia, ha accettato forme organizzative del lavoro flessibili (part time) e meno onerose per la Società.

A dimostrazione di come la spesa per il personale costituisca una parte minoritaria della struttura dei costi della Società di gestione della farmacia, si può considerare il rapporto tra costo del personale e spese correnti della Società, pari appena al 20%. La maggioranza dei costi di gestione è infatti costituita dalle forniture delle merci (farmaci) da rivendere sul mercato.

Le suddette politiche di contenimento dei costi hanno fatto sentire i loro effetti sin da subito, contribuendo, unitamente ad un continuo aumento dei livelli di fatturato, ad un marcato miglioramento della redditività della gestione della farmacia.

Un dato su tutti: l'ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 ha fatto registrare un utile d'esercizio ante imposte pari a Euro 51.719 (+590% rispetto al 2013).

La dismissione della quota di partecipazione al capitale della farmacia tramite cessione a terzi, se da un lato consentirebbe nell'immediato di "fare cassa", dall'altro rappresenterebbe la vendita di una partecipata a valori di mercato che attualmente sono piuttosto bassi; in effetti l'attuale valore di mercato delle licenze è ai minimi storici, a causa di provvedimenti normativi che, specie negli ultimi anni, hanno ridotto i margini sulla vendita dei farmaci convenzionati con il Servizio Sanitario nazionale, oltre che di un'accresciuta concorrenza da parte delle nuove sedi farmaceutiche, istituite dalle ultime revisioni delle piante organiche, nonché delle parafarmacie.

Per i motivi suddetti, si ritiene che non sia attualmente conveniente, sia sotto il profilo finanziario che economico, dismettere la partecipazione di controllo del Comune di Leverano (Le) nella società a capitale misto pubblico-privato "Leverano Farmacia Comunale S.r.l.", atteso che nei prossimi esercizi potrebbe prospettarsi un incremento dei margini commerciali delle vendite della farmacia, e, di conseguenza, della quota di utili.

Si deve comunque considerare che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti e di cui naturalmente questa Amministrazione dovrà necessariamente tener conto.

Essendo la quota di partecipazione societaria di maggioranza, in quanto pari al 51%, tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori / dirigenti: 1 (il socio privato operativo)

Numero di dipendenti: 3 (tutti a tempo parziale)

Risultato d'esercizio al netto delle imposte		
2012	2013	2014
(49.371) euro	3.571 euro	46.289 euro

Fatturato		
2012	2013	2014
491.216 euro	688.678 euro	739.860 euro

2. Consorzio Intercomunale NORD OVEST Salento “Terra D’Arneo”

Il Consorzio Intercomunale NORD OVEST Salento “TERRA D’ARNEO” è stato costituito tra i Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino e Veglie, con atto notarile del dr. Cillo in data 23.12.1996 con la finalità di agevolare l’accesso per la gestione di finanziamenti nazionali e comunitari e per attività di animazione e promozione del marketing territoriale. Il Comune partecipa a tale società con una quota pari al 6,64% e con un esborso annuale pari ad €. 3.069,00. Si deve rilevare peraltro che con decisione dell’Assemblea Consortile del 22.12.2014 è stato disposto lo scioglimento anticipato di tale Consorzio a decorrere dal 01.07.2015, e che di tale scioglimento il Comune di Leverano prenderà atto nella prossima seduta di Consiglio Comunale.

3. Gruppo d’Azione Locale di TERRA D’ARNEO (GAL)

Con deliberazione C.C. n. 57 del 23/11/2009 il Comune di Leverano ha aderito, con altri 8 comuni vicini, al G.A.L. Terra d’Arneo con la finalità di costituire un soggetto promotore a livello territoriale per la realizzazione di Piani di Sviluppo Locale a sostegno dell’economia delle aree rurali della regione. A prescindere da ogni qualsivoglia valutazione sulla non indispensabilità di tale partecipazione societaria del comune rispetto alle finalità istituzionali dell’Ente, si tiene a sottolineare che tale partecipazione costituisce comunque un chiaro esempio di micropartecipazione societaria (pari allo 0,08%) che l’Amministrazione Comunale intende comunque mantenere almeno nell’immediato in considerazione del fatto che comunque sono attualmente in atto interventi sul territorio del Comune finanziati dallo stesso GAL Terra d’Arneo. Si provvederà comunque a verificare la possibilità di continuare tale partecipazione anche alla luce di eventuali ulteriori sviluppi normativi che in materia dovessero intervenire.

4. Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto SPA

Con deliberazione C.C. n. 06 del 28/03/2013 il Comune di Leverano ha aderito alla sottoscrizione relativa all’aumento di capitale sociale della Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto S.p.A. con una quota pari allo 0,65% pari a complessivi € 780,00 (n° 780 azioni del valore nominale di 1 Euro). Come si evince dalla scheda sopra indicata si tratta di una micropartecipazione societaria che di certo non incide particolarmente a livello finanziario sul bilancio dell’Ente. Pur tuttavia questo Ente si riserva nel corso di quest’anno di procedere ad un’attenta valutazione sulla continuazione di tale partecipazione anche tenendo conto della sussistenza del carattere dell’indispensabilità per i fini istituzionali dell’Ente, requisito esplicitamente richiesto dalla vigente normativa per la continuazione di tale partecipazione societaria.